

**La Giunta regionale**  
**Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157**  
**Visto l'art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248**  
**Visto l'art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5**  
**vista la D.G.R. n. 40-4018 del 11.6.2012**  
**pubblica il seguente:**  
**CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2012/2013**

### **1) STAGIONE VENATORIA**

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013.

### **2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA**

2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre: lepre comune;
- b) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa, starna;
- c) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre: minilepre, fagiano, quaglia, tortora, allodola;
- d) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio: germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- e) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: volpe;
- f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: beccaccia, beccaccino;
- g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: colombaccio, cesena;
- h) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;
- i) - specie cacciabili dal 16 giugno al 15 marzo dell'anno successivo, in base a piani di prelievo selettivi, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale;
- l) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

2.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe, sulla base di piani numerici, e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo.

2.3. I termini di cui alle lettere a), b) c), d), f) e l) del punto 2.1. possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'ISPRA. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato.

2.4. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera c), fino al 31 gennaio, anche con l'ausilio dei cani.

### **3) CARNIERE**

3.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, dieci capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi, trampolieri e rallidi e non più di due beccacce.

3.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: quindici capi annuali;
- b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 3.1..

3.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

3.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 3.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e quaranta tra anatidi e rallidi.

#### **4) GIORNATE E ORARI**

4.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

4.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 4.1:

- a) nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
- b) per la caccia di selezione agli ungulati, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica in ogni A.T.C. e C.A..

I Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. fermo restando il rispetto di quanto stabilito al punto 4.1. stabiliscono le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo;

- c) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

4.3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

4.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4.5. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

#### **5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA**

5.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

##### **ORA LEGALE**

- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,40 alle ore 21,00;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 5,00 alle ore 21,30;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,30;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45.

##### **ORA SOLARE**

- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.

## **6) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA**

6.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

6.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.

6.3. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

6.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle istruzioni operative.

6.5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/92.

6.6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,  
CACCI E PESCA  
Claudio SACCHETTO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Roberto COTA

## **ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI**

### **1) TESSERINO REGIONALE**

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/92.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno alla X.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9 Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 2 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

### **2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE**

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/92.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi se il prelievo è selettivo), e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

### 3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI.

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'allenamento dei cani, esclusivamente finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:  
nei C.A.:

- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3 L'addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere effettuato a partire dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

### 4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio 2012/2013 si applicano i divieti di cui all'art. 21 della legge 157/1992 e dell'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, sono previste le seguenti limitazioni all'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata:

#### Zona faunistica delle Alpi

Nei C.A. è vietato l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.

Per il prelievo della specie cinghiale, l'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere autorizzato dai Comitati di gestione qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.

I Comitati di gestione dei C.A., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all'uso di tale fattispecie di arma.

#### Zona faunistica di pianura

Per il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti è consentito l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi.

Per il prelievo della specie cinghiale, nella zonizzazione del territorio per il prelievo regolamentato in squadra della specie cinghiale l'A.T.C. può autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante.

E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per il prelievo degli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 157/92.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

I Comitati di gestione degli A.T.C., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all'uso di tale fattispecie di arma.

#### Istituti a gestione privata della caccia

Negli Istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.

Le previste autorizzazioni sono rilasciate dal concessionario.

### **5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE**

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.).

### **6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

6.1. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli ATC e dai CA ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.

L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto ([http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/prelievo.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm); [http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/cinghiale.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm); [http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/piani\\_pre.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm)).

## 7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

7.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS)") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:

- a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 ("Disposizioni sull'attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007"), di seguito elencate:

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <http://www.parcodelpo-vc.al.it/>.

- c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 ("Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina");
- e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
- h) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l'ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

7.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

## **8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo: [http://www.regione.piemonte.it/caccia\\_pesca/caccia/calendario.htm](http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm)

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche con trasmissione telematica a tutte le Amministrazioni interessate e a tutte le Associazioni venatorie.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera dd) dell'art. 40, comma 5, della l.r. 5/2012.

L'ASSESSORE  
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,  
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE